

DETPRES DEL 5 SETTEMBRE 2019 N. 288

Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). art. 1, commi 780 e 781: riduzione dei premi per gli artigiani. Annualità 2019.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell'Istituto;

vista la relazione del Direttore generale del 4 settembre 2019;

visto l'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che prevede la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti dalle imprese artigiane con effetto dal 1° gennaio 2008, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo, relativo alla gestione unitaria dell'Ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 (2,8%);

visto l'art. 1, comma 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che stabilisce il riconoscimento della riduzione dei premi dovuta alle aziende artigiane prioritariamente a favore delle aziende che abbiano effettuato interventi preventivi nell'ambito dei piani pluriennali concordati tra le parti sociali e che, in regola con gli adempimenti contributivi e con le disposizioni di cui al d. lgs. 626/1994 (oggi modificato ed integrato dal d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni) e dalle specifiche normative di settore, non abbiano, altresì, denunciato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio;

vista la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 settembre 2008, con la quale il citato dicastero comunicò che il Ministero dell'economia e delle finanze, ha rappresentato il carattere strutturale dell'intervento a partire dal 1° gennaio 2008 e ha precisato che le risorse da destinare agli artigiani risultano pari a 27 milioni di euro annui, da assegnare in via prioritaria alle aziende artigiane che investono in prevenzione;

vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5.03.2010, con la quale si rappresenta che tanto la Ragioneria generale dello Stato quanto l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro hanno espresso pareri concordi nel dare una interpretazione dell'articolo 1, commi 780 e 781 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 diretta a concedere lo sconto a tutte le aziende che certifichino il rispetto delle norme in materia di sicurezza e la mancanza di infortuni in un arco di tempo precedente alla data di richiesta di ammissione

al beneficio (articolo 781, punto b) senza tener conto dell'attuazione dei suddetti piani pluriennali almeno fino a quando i medesimi non diverranno operativi;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, di approvazione - nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'Inail n. 385 del 2 ottobre 2018 - delle Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, di approvazione - come da tabelle 1, 2 e 3 annesse al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'Inail n. 43 del 30 gennaio 2019 - della Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

tenuto conto che, nel frattempo, sono maturate le condizioni per assentire lo sconto per la annualità 2019;

vista la nota tecnica della Consulenza statistica attuariale, allegata alla citata relazione del Direttore generale, con la quale la percentuale della riduzione, da applicarsi in sede di regolazione 2019, viene determinata in misura pari al 7,38% dell'importo del premio assicurativo per il 2019,

DETERMINA

di stabilire la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2017/2018, in misura pari al 7,38% dell'importo del premio dovuto per il 2019.

La presente determinazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'adozione del provvedimento di competenza.

f.to prof. Massimo De Felice